

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE E SCOPI

ART.1 - La “Società Italiana P.R.I.S.M.A.” (Professionisti per la Riabilitazione degli Ipovedenti e lo Studio delle Malattie Associate) in Vinci, è un’Associazione culturale ed operativa senza fini di lucro.

ART.2 - L’Associazione riunisce gli operatori interessati all’ipovisione e favorisce lo sviluppo di iniziative di ricerca scientifica, sia di base che di prevenzione; inoltre si prefigge di migliorare l’assistenza agli ipovedenti e di fornire la più ampia informazione sui problemi della ipovisione con speciale riguardo agli operatori socio-sanitari e in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati.

L’Associazione ha lo scopo di definire i limiti dell’area funzionale dell’ipovisione, anche al fine di proporre interventi riabilitativi e disposizioni previdenziali e legislative in favore degli ipovedenti, tenendo conto degli orientamenti e dei programmi europei.

L’Associazione si propone di uniformare la qualità dei servizi riabilitativi offerti sul territorio nazionale definendo le caratteristiche tecniche delle strutture e le competenze professionali degli operatori, al fine di tutelare gli interessi degli ipovedenti, anche con idonee istanze legislative.

A questo fine l’Associazione intende produrre delle linee guida operative sulla base delle attuali conoscenze, basate sull’evidenza scientifica, per il trattamento delle varie forme di ipovisione.

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad

eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 – comma 5 – del D.Lgs. 460/1997.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre organizzazioni, associazioni, società, enti o consorzi aventi oggetto o scopo analogo, affine o connesso al proprio purché operi per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

SOCI

ART.3 - Dell'Associazione possono far parte oftalmologi, psicologi, ortottisti-assistenti in oftalmologia, ottici, operatori di area tecnico-scientifica (laureati in Ottica e Optometria, Ingegneria Biomedica, Fisica e discipline affini) e socio-sanitaria (laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche, Scienze della Riabilitazione e discipline affini) e quant'altri abbiano titoli e interessi culturali ed operativi nel campo della diagnosi e trattamento della ipovisione, della riabilitazione e dell'inserimento sociale degli ipovedenti ovvero della progettazione di ausili, oggetti o ambienti atti a recuperare l'autonomia della persona con disabilità visiva.

ART.4 - Sono previste due distinte categorie di soci dell'Associazione:

- Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, tuttavia i primi soci fondatori, a loro insindacabile giudizio, possono estendere tale qualifica anche a soggetti che lo richiedono nei sei mesi successivi alla sottoscrizione dell'atto costitutivo fino ad un numero massimo di dieci soci fondatori aggiunti. Il titolo di Socio fondatore è puramente onorifico.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte secondo regolamento e a fronte del versamento della

quota sociale. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria e possono essere letti alle cariche sociali; ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

I criteri per l'ammissione dei soci all'Associazione sono disciplinati dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci fondatori inserito in calce al presente statuto e che potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Le persone fisiche e giuridiche e gli Enti Pubblici o Privati che vogliono contribuire al finanziamento dell'attività ordinaria ed eventualmente anche di specifici programmi di attività dell'Associazione, vengono definiti sostenitori ma non assumono la qualifica di soci.

ORGANI

ART.5 - L'Associazione è retta da questi organi:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo composto da: il Presidente, tre vice-Presidenti, il segretario e due Consiglieri. Il numero di Consiglieri può essere allargato fino ad un massimo di cinque.

ART.6 - Assemblea dei soci: è l'organo deliberativo e le sue decisioni vincolano gli altri organi societari. Essa è costituita dalla totalità dei soci.

ART.7 - L'Assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo, almeno una volta all'anno. L'Assemblea deve essere convocata anche nel caso che ne sia fatta richiesta

scritta da almeno un terzo dei soci.

ART.8 - L'Assemblea dei soci elegge tutte le cariche sociali, approva il bilancio annuale preventivo (entro il mese di Ottobre) e consuntivo (entro il mese di Aprile) predisposto dal Consiglio Direttivo (i bilanci sono a disposizione presso la sede della segreteria 15 giorni prima della seduta dell'assemblea per poter essere consultati da ogni associato). L'assemblea dei soci si pronuncia anche su eventuali richieste di dimissioni nonché su modifiche di statuto e sullo scioglimento della Società. L'assemblea qualora ne ravvisi la necessità elegge un organo di revisione con il compito di verificare la contabilità e i bilanci consuntivi, compilando relazioni da presentare all'assemblea.

ART.9 - L'Assemblea dei soci delibera di regola con la maggioranza semplice dei soci presenti essendo validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote, annualmente stabilite su proposta del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea.

ART.10 - Per le delibere concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

ART.11 - Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo dell'Associazione, ha il compito di attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dalla assemblea dei soci, sia agendo collegialmente, sia delegando ad uno o più dei suoi membri, e di predisporre il bilancio annuale.

ART.12 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART.13 - Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice ed è validamente riunito a maggioranza semplice. In caso di parità nella votazione si dà prevalenza al voto del Presidente. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sul giorno della riunione.

ART.14 - Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre in tempo utile ogni atto nel rispetto delle funzioni statutarie.

ART.15 - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, presenta all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività con il bilancio preventivo e le modalità di copertura finanziaria (quote sociali ed eventuali contribuzioni straordinarie).

ART.16 - Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci anche il bilancio consuntivo dell'anno.

ART.17 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.

ART.18 - Il Presidente viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile. In caso di due mandati consecutivi non sarà possibile essere immediatamente rieletti per un terzo mandato.

ART.19 - Il segretario è l'organo tecnico-operativo della Società e ne coordina le diverse attività in attuazione delle delibere assembleari e consiliari. Viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile. In caso di due mandati consecutivi non sarà possibile essere immediatamente rieletti per un terzo mandato.

RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 - Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- Quote versate dai soci;
- Eventuali contribuzioni straordinarie dei soci, di terzi ed eventuali entrate delle sezioni regionali.

La gestione di tali risorse è delegata dall'assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo al Presidente dell'Associazione che formulerà previsioni di spesa e consuntivi su base annuale.

La previsione di spesa annuale non potrà eccedere l'entità delle entrate previste per versamenti di quote da parte dei Soci per il relativo anno di competenza.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, co. 6, del D.Lgs. 460/1997.

AMMISSIONE, DECADENZA E DIMISSIONI

ART.21 - L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei criteri individuati nel "regolamento interno" previsto dall'articolo 4 dello Statuto.

Le domande di iscrizione dei soci devono essere presentate al Segretario corredate di tutta la documentazione richiesta e ritenuta idonea per l'ammissione all'Associazione.

ART.22 - Il socio non in regola con le quote sociali per oltre due anni consecutivi decade.

Il socio potrà essere sospeso o espulso dal Consiglio Direttivo, sentiti anche l'interessato e l'assemblea, qualora si ravvisino comportamenti contrari ai principi dell'Associazione.

Il socio può cessare di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

MARCHIO DELLA SOCIETÀ E SUA UTILIZZAZIONE

ART.23 - Il logo dell'Associazione, una volta registrato, costituirà lo strumento

essenziale per la identificazione della stessa e dei suoi singoli soci ai quali viene concesso in uso con le modalità specificate nel regolamento.

ART.24 - Gli organi responsabili dell'Associazione sono tenuti ad assicurare la massima tutela del logo comune.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ART.25 - In caso di controversia sull'interpretazione del presente Statuto, i Soci rinunciano al procedimento giudiziario e accettano l'arbitrato amichevole svolto con l'intervento di un esperto per parte e di un terzo arbitro nominato dal Consiglio dei Probiviri.

ART.26 - Per ogni disposizione non contenuta nel presente Statuto vale il richiamo alle norme del Codice Civile.

ART.27 - L'Associazione ha l'obbligo di redigere per ogni esercizio il bilancio. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

ART.28 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3 comma 190 delle L. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

REGOLAMENTO

Il regolamento interno della Società P.R.I.S.M.A. è composto da varie regole che intendono completare lo statuto dell'Associazione.

A) REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI SOCI

- 1 - L'assemblea è l'organo supremo con potere decisionale dell'Associazione.
- 2 - Serve a deliberare ed a espletare tutte le funzioni previste dallo statuto.
- 3 - L'assemblea dei soci sarà condotta dal presidente e dal segretario, nel caso in cui venisse a mancare una delle due cariche, il posto verrà preso da uno dei tre vicepresidenti. Nel caso in cui venissero a mancare due o più cariche l'assemblea sarà condotta da altri membri del consiglio direttivo.
- 4 - L'assemblea seguirà l'ordine del giorno elencato nella lettera di convocazione inviata ad ogni singolo socio (anche per posta elettronica) almeno dieci giorni prima della seduta, nel caso in cui per validi motivi l'ordine del giorno dovesse essere variato dovrà essere approvato dai due terzi dei presenti mediante un voto palese.
- 5 - I soci avranno il diritto d'intervenire durante il dibattito in qualsiasi momento, l'intervento dovrà essere prenotato con la semplice alzata di mano.
- 6 - Durante il corso dei lavori dell'assemblea verrà compilato il libro dei verbali dove verranno appuntate tutte le decisioni prese nel corso dell'assemblea.
- 7 - Il verbale dell'assemblea una volta completati i lavori sarà vidimato dal presidente, dal segretario tesoriere o da chi conduceva l'assemblea facendone le veci.
- 8 - I lavori dell'assemblea compreso il dibattito finale termineranno una volta assolti tutti i doveri.

B) REGOLAMENTO E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO ALL'INTERNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - I metodi di voto sono diversificati e dipendono dalla tipologia delle delibere da approvare.

2 - Nel corso dell'assemblea dei soci i progetti, le opere, le manifestazioni ed i bilanci nonché le varie delibere ed eventuali saranno approvate per alzata di mano.

Una delibera deve essere ritenuta approvata se raggiungerà il voto positivo della maggioranza dei presenti.

3 - Quando si dovrà eleggere un nuovo consiglio direttivo nonché lo scioglimento dell'Associazione le operazioni di voto si svolgeranno in modo segreto con schede elettorali predisposte allo scopo.

4 - I candidati al consiglio direttivo dovranno far pervenire al consiglio direttivo uscente, che organizzerà le successive consultazioni, le loro candidature 60 giorni prima della fine del mandato; una nuova candidatura potrà essere accettata in sede di assemblea con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5 - I nomi dei candidati al consiglio direttivo dovranno essere inseriti nella lettera di convocazione dell'assemblea inviata dal presidente a tutti i soci.

6 - Nell'espletare la funzione di voto i soci avranno il diritto di indicare un nome per ciascun membro del consiglio direttivo. La scheda che dovesse presentare più preferenze indicate o altri segni equivoci sarà ritenuta nulla.

7 - Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto più voti.

8 - Nel caso in cui si dovrà decidere lo scioglimento dell'Associazione e di conseguenza a quale altra associazione onlus a noi affine, devolvere il nostro patrimonio ed i beni mobili ed immobili si dovrà effettuare una votazione segreta tramite schede apposite.

9 - All'interno del consiglio direttivo tutte le decisioni saranno prese per alzata di mano.

10 - L'elezione del Consiglio dei provviro è di pertinenza dell'assemblea. Tale Consiglio è costituito da tre soci.

C) GRUPPI REGIONALI

1 - I gruppi regionali denominati SEZIONI nascono dove un numero di almeno sei soci, in modo spontaneo, decide di riunirsi in un gruppo regionale.

2 - Il gruppo regionale potrà portare avanti tutti gli scopi societari nell'ambito locale (comune, provincia o regione).

3 - I coordinatori della SEZIONE REGIONALE (in numero di 3, appartenenti a diverse categorie professionali tra quelle afferenti all'Associazione) sceglieranno al loro interno un referente legale della sezione stessa. Tale referente sarà autorizzato ad espletare funzioni straordinarie dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

4 - Eventuali entrate raccolte dalle sezioni confluiranno nella gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

5 - Nel caso in cui una sezione regionale abbia un valido progetto da svolgere nell'ambito locale, potrà chiedere l'intervento del Consiglio Direttivo che esaminato il progetto e riconosciuto il valore, fornirà i fondi necessari.

D) CREAZIONE ED UTILIZZO DELLE COMMISSIONI INTERNE

L'Associazione per portare avanti gli scopi societari si doterà di commissioni interne. Le commissioni, che saranno formate da un minimo di due soci, verranno nominate e dipenderanno sia dal punto di vista decisionale che economico dalle decisioni del consiglio direttivo dell'associazione.

1 - Commissione RICERCA. Questa commissione si occuperà di portare avanti tutte quelle iniziative atte a stimolare la ricerca nei campi della ipovisione e delle

patologie correlate nonché della riabilitazione visiva promuovendo studi multicentrici, borse di studio, premi per le migliori tesi di laurea o specializzazione e quanto altro possa contribuire allo scopo.

2 - Commissione FORMAZIONE. Questa commissione si occuperà di organizzare corsi di formazione o eventi congressuali atti a divulgare o a condividere le più recenti conoscenze sulla Riabilitazione Visiva delle persone ipovedenti. A questa Commissione è affidato il compito di organizzare, insieme alla Struttura ospitante, l'incontro annuale dell'Associazione. Inoltre la pubblicazione di libri o riviste a stampa o di aggiornamenti Web fanno parte dei compiti di questa Commissione.

3 - Commissione LEGISLAZIONE ed INIZIATIVE SOCIALI. Questa commissione dovrà occuparsi di promuovere disegni di legge atti a migliorare l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone ipovedenti, da esporre ad enti locali, regionali o nazionali. Inoltre sarà incaricata di mettere a punto iniziative sociali, in collaborazione con enti pubblici o privati, sempre con uguale finalità.

E) SITO INTERNET

1 - Un comitato tecnico si occuperà della gestione del sito internet.

2 - Il comitato tecnico dipenderà sia da un punto di vista decisionale che economico dal consiglio direttivo e dal presidente.

3 - Il sito oltre a contenere le varie rubriche, divulgherà anche i risultati ottenuti dalle 3 commissioni interne e dalle sezioni regionali e sarà uno degli strumenti che la Società utilizzerà per promuovere le varie iniziative.

F) I SOCI (diritti e doveri)

1 - I soci P.R.I.S.M.A. godono di diritti e doveri sanciti dallo statuto.

2 - I Professionisti che intendono aderire all'Associazione P.R.I.S.M.A. faranno domanda al Consiglio Direttivo, il quale nominerà i nuovi soci. Per aderire

all'Associazione occorrono alcuni requisiti: appartenere ad una delle categorie professionali previste nello Statuto, corrispondere la quota annuale di iscrizione, avere partecipato negli ultimi tre anni ad almeno un corso di formazione in materia di ipovisione e riabilitazione visiva, esercitare o avere in progetto di esercitare nell'ambito della propria attività professionale prestazioni inerenti la riabilitazione visiva.

3- Fra i diritti vanno elencati i seguenti: diritto di partecipare alle assemblee, diritto di voto, diritto a candidarsi al consiglio, alla presidenza, al Consiglio dei provviri, partecipare alla vita della Associazione facendo parte delle commissioni interne, delle sezioni regionali, consultare e curare le pagine web del sito internet, ricevere il materiale di aggiornamento.

4 – Tra i doveri vanno elencati i seguenti: sottoscrivere annualmente la quota associativa, rispettare le norme statutarie e del regolamento.

5 - Il consiglio direttivo, nel caso in cui un socio, un membro dello stesso Consiglio Direttivo o gruppo di soci si comportino in modo palesemente scorretto non rispettando le norme statutarie e del regolamento, potrà ammonirli fino a ordinarne la definitiva espulsione.

6 - I membri del consiglio direttivo dovranno partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo stesso, qualora un componente dovesse saltare tre adunanze ordinarie consecutive, il Consiglio Direttivo riterrà il soggetto non più interessato alla carica assunta, deducendone l'auto esclusione.

G) AUTOFINANZIAMENTO

1 – L'Associazione P.R.I.S.M.A. deve autofinanziarsi.

2 - I metodi di reperimento fondi potranno essere i seguenti: entrate da tesseramento, contributi di liberalità da parte di Enti o dai sostenitori, entrate ottenute attraverso

l'organizzazione di corsi di formazione e congressi.

3 - Le varie opportunità dovranno essere avallate dal consiglio direttivo e dal presidente, i quali si accerteranno che il metodo di finanziamento rientri nelle regole della società stessa.

4 - Il segretario dell'Associazione riveste anche il ruolo di tesoriere.

H) RIMBORSI SPESE

1 - I membri del consiglio direttivo, del Consiglio dei provviri, delle commissioni interne, il comitato tecnico e tutti i soci che si prestano a portare avanti un progetto per l'Associazione hanno il diritto ad eventuali rimborsi spese.

2 - I rimborsi spese saranno decisi dal consiglio direttivo ed eseguiti dal segretario tesoriere.

3 - I rimborsi spese dovranno essere valutati dal consiglio direttivo come componenti del progetto che li genera. Ciascun progetto prima di essere attivato necessita di una copertura economica.

4 - I rimborsi spese anche se decisi potranno essere sospesi nel caso in cui l'Associazione versi in cattive condizioni economiche, ma verranno eseguiti appena se ne verifichino le condizioni.

5 - Nei rimborsi spese non dovranno essere considerati eventuali costi dati da accompagnatori esterni e da tutte quelle situazioni non direttamente connesse all'esito del progetto.

6 - Nei rimborsi spese vanno considerate anche tutte le spese gestionali ed operative delle sezioni regionali che non sono dotate di propri fondi, ma che hanno un valido progetto locale da portare avanti.

7 - I rimborsi spese dovranno essere registrati sul libro dei conti.

I) CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

1 - I componenti del Consiglio Direttivo sono determinati ed eletti con i metodi ampiamente descritti nello statuto.

2 - I membri dei tre uffici rimangono in carica per il mandato in cui sono stati eletti. In caso di rinuncia all'incarico, auto esclusione o espulsione, il componente non verrà sostituito nel corso del mandato.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno una volta a trimestre per espletare le funzioni ordinarie dell'Associazione, provvederà a sostituire gli eventuali membri dell'esecutivo (Presidente, Segretario-Tesoriere, Vicepresidenti), che per vari motivi dovessero uscire dal Consiglio Direttivo.

4 - Le adunanze sono indette con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno con argomenti da trattare, inviata al domicilio degli interessati (anche per posta elettronica) almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

5 - Il Consiglio Direttivo stabilisce temporaneamente la sede dell'Associazione e della relativa Segreteria presso l'IRSOO (Istituto Regionale di Studi Ottici ed Optometrici) in Vinci. Tale sede è provvisoria ed avrà la durata della prima legislatura dell'Associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo potrà modificare la sede dell'Associazione e della segreteria relativa.